I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1323/96 DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1784/77 relativo alla certificazione del luppolo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/77 del Consiglio [2] precisa la fase in cui deve aver luogo la certificazione e prevede le condizioni alle quali i prodotti a base di luppolo possono essere sottoposti ad una trasformazione complementare;

considerando che nell'ex Repubblica democratica tedesca il luppolo è tradizionalmente sottoposto, dopo raccolto, ad un trattamento diverso dagli altri Stati membri della Comunità, nel senso che, in varie aziende produttrici di luppolo, la pulitura e la prima essiccazione dei coni avvengono contemporaneamente alla macinatura e alla pressatura in granuli, in quanto le attrezzature ivi esistenti non permettono di separare queste due fasi; che tuttavia questa procedura non è conforme alla normativa comunitaria secondo cui la certificazione deve aver luogo prima di qualsiasi trasformazione; che per permettere ai produttori di scaglionare in un periodo adeguato i nuovi investimenti necessari, il regolamento (CEE) n. 1784/77 ha previsto un periodo transitorio più lungo di quello che era stato previsto dal regolamento (CEE) n. 2239/91 della Commissione, del 26 luglio 1991, concernente misure transitorie applicabili nel settore del luppolo a seguito dell'unificazione tedesca [3], regolamento scaduto il 31 dicembre 1992; che al 31 dicembre 1995, certe aziende non avevano ancora potuto regolarizzare la loro situazione; che pertanto appare opportuno prorogare di un anno il periodo transitorio, nonché modificare di conseguenza l'elenco delle aziende interessate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1784/77 è modificato come segue:

1) all'articolo 1, paragrafo 3, secondo comma, la data del 31 dicembre 1995 è sostituita dal 31 dicembre 1996;

2) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. PINTO

[1] GU n. L 175 del 4. 8. 1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94 (GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105).

[2] GU n. L 200 dell'8. 8. 1977, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

[3] GU n. L 204 del 27. 7. 1991, pag. 14.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Aziende in cui la certificazione del luppolo può aver luogo dopo la trasformazione in granulati

LAND SASSONIA-ANHALT:	Eichenbarleben (ex Irrleben)
	Osterweddingen
	Blumenberg (ex Langenweddingen)
LAND TURINGIA:	Kutzleben (ex Bad Tennstedt)
	Heringen
	Kindelbrück
	Vogelsberg (ex Großbrembach)
	Großenehrich
	Hohenebra».